



Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856



REGOLAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

Art. 1

Principi generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione del servizio sostitutivo di mensa, già istituito con atto G.P. 45/96 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso l'erogazione di "buoni pasto", secondo quanto previsto dai CC.NN.LL. vigenti per il personale del comparto e per la dirigenza (art. 45 e 46 C.C.N.L. 14/9/00 ex artt. 33 e 34 e CCNL Dirigenza 23/12/1999).

Art. 2

Valore dei Buoni Pasto

Il buono pasto ha un valore nominale pari a 7 euro, nel rispetto dell'art. 5 e 7 D.L. 95/12 e successive m.i..

Le trattenute previdenziali e fiscali a carico del dipendente saranno operate ai sensi della normativa vigente, per la quota eccedente 5,29 euro.

Art. 3

Diritto al buono pasto

Ha diritto al buono pasto il personale che effettua orario lavorativo articolato su cinque giorni con 2 rientri settimanali obbligatori, e a condizione che :

a) presti attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane con una pausa non superiore a 2 ore e non inferiore a 30 minuti (ai sensi dell'art. 45 CCNL 14/9/2000).

b) effettui la timbratura per la pausa pranzo, obbligatoria, ai sensi di quanto dispone l'art. 45 c. 2 del CCNL 14/9/00.

c) la prestazione oraria complessiva nella giornata di rientro non sia inferiore a sette ore.

d) la prestazione lavorativa pomeridiana abbia durata minima di un'ora.
Può accedere altresì al servizio sostitutivo di mensa anche il personale che, per esigenze di servizio effettua una diversa articolazione oraria, su disposizione del Dirigente, con carattere di continuità che preveda il rientro pomeridiano.

Art. 4 Disciplina dei permessi

Le ore di permesso per allattamento sono considerate ore di presenza ai fini del servizio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 151/2001, pertanto le lavoratrici che usufruiscano di tali periodi di riposo e svolgano nella giornata lavorativa un orario complessivo superiore alle 5 ore e trenta hanno diritto alla concessione del buono pasto.

Analogo diritto viene riconosciuto al padre lavoratore ai sensi dell'art 40 D. Lgs. 151/01.

La disciplina dei permessi sindacali trova fondamento nell'art. 10 c. 7 CCNQ 7/8/1998, secondo cui la fruizione di permessi sindacali per partecipare a trattative, convegni o congressi, deve avvenire fuori dall'orario di lavoro. Conseguentemente l'attività sindacale svolta durante l'orario di lavoro non può essere assimilata ad attività di servizio e quindi non può essere valutata ai fini del diritto al buono pasto.

Art. 5 Personale in trasferta o missione

Non può essere riconosciuto il buono pasto al personale in trasferta in quanto lo stesso ha diritto al rimborso delle spese dei pasti sostenute nell'ambito del relativo trattamento, salvo il caso in cui non venga chiesto il rimborso dei pasti.

Nel caso di missione inferiore ad 8 ore, effettuata in giornata di rientro anche in orario antimeridiano e/o pomeridiano il buono pasto va concesso, qualora ricorrano i requisiti di cui al precedente art. 3 lett c.

In nessun caso può essere concesso più di un buono pasto per ogni giornata lavorativa.

Art. 6 Obbligo del fruitore del buono pasto

Il fruitore del buono pasto ha l'obbligo di utilizzarlo soltanto nei giorni di rientro obbligatorio nei locali di ristorazione comunicati dall'Ente debitamente datato e sottoscritto.

È fatto assoluto divieto, di utilizzo del buono pasto per finalità diverse.

Il dipendente ha l'obbligo di custodia del buono pasto e lo smarrimento ed il furto degli stessi equivale a perdita di danaro contante e pertanto non dà diritto a sostituzione.

Art. 7 Procedura

I buoni pasto vengono consegnati con cadenza trimestrale in numero pari ai rientri previsti nel periodo di riferimento, detraendo quelli relativi alle giornate di assenza effettuate nel periodo precedente e quelli relativi a giornate per le quali non sussistano comunque i requisiti di cui all'art 3.

Per il computo delle assenze fa fede il cartellino mensile.

All'atto della consegna verrà data comunicazione a ciascun dipendente delle giornate per le quali viene operata la decurtazione.

Eventuali contestazioni dovranno essere effettuate entro 5 giorni dalla consegna.

Art. 8 Personale di qualifica dirigenziale

I dirigenti, ai sensi degli artt. 33 e 34 del CCNL del 23/12/99, hanno diritto al buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane. L'ente riconosce tale diritto nel limite massimo di due giorni per settimana.

In considerazione della particolare disciplina che attribuisce potere di autogestione dell'orario di lavoro, ai dirigenti viene riconosciuto il diritto al buono pasto in presenza di una timbratura nelle ore antimeridiane ed una nelle ore pomeridiane indipendentemente dal fatto che si tratti di giornata di rientro obbligatorio.

Art. 9

Il presente regolamento sostituisce interamente le precedenti disposizioni interne in materia. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni contrattuali e normative in materia.